



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

Delibera n. **96** del Consiglio di Amministrazione del **17/03/2020**

OGGETTO: Contratto di manutenzione per i due impianti di Risonanza Magnetica in dotazione al Centro ITAB- Ratifica contratto proroga tecnica soc. PHILIPS S.p.A.			
N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 96/2020	Prot. n. 18735/2020	UOR: AREA AFFARI LEGALI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Sergio Caputi	X				Luigi Bonetti	X			
Tonio Di Battista	X				Gianluca Nardone				X
Enzo Fimiani	X				Lucio Laureti	X			
Caterina Palestini	X				Martina De Marco Agrosi	X			
Giampiero Di Plinio	X				Simone Masci	X			
Oriana Trubiani	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore rende noto che la Giunta Esecutiva del Centro ITAB, nella seduta del 27 novembre 2019 (**All.00 a scopo istruttorio**), ha deliberato di chiedere l'attivazione di un contratto per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk, di durata triennale, per gli impianti di Risonanza Magnetica, di marca Philips, Intera 1,5T Achieva Nova Dual e Ingenia SmartPath to dStream for XR and 3,0T, in dotazione al Centro predetto. Ciò perché il contratto di manutenzione per le suddette strumentazioni, stipulato con la ditta costruttrice Philips Spa, sarebbe scaduto il 31 dicembre 2019.

In merito il Rettore fa presente che con D.R. n.414/2020 del 6.3.2020 prot.n.16569 (**All.01 a scopo istruttorio**) è stata prorogata l'efficacia del suddetto contratto di manutenzione con la soc. PHILIPS al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico per le prestazioni sanitarie di "Risonanza magnetica"; il tutto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente.

Nella predetta deliberazione la Giunta ITAB ha dettagliato le strumentazioni per le quali dovrà essere attivato il contratto di manutenzione e assistenza tecnica, riepilogate nell'Elenco A inserito nella citata delibera della Giunta Esecutiva del Centro ITAB adottata -lo si ripete- nella seduta del 27 novembre 2019:

- 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INGENIA SMARTHPATH TO DSTREAM FOR XR AND 3T (comprensivi di COIL)
- 2 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INTERA 1.5T ACHIEVA NOVA DUAL (comprensivi di COIL)
- 3 SERVER PER BIOIMMAGINI PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INTELLISPACE PORTAL
- 4 WORKSTATION EXTENDED MR WORKSPACE PER RM 1.5T
- 5 N.2 GABBIE DI FARADAY
- 6 N.2 SENSORI OSSIGENO, TEMPERATURA ED UMIDITÀ
- 7 N.2 DISPOSITIVI DI GESTIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO
- 8 N.2 GRADIENTI (CHILLER)
- 9 N.2 DISPOSITIVI SISTEMA DI VENTILAZIONE DI EMERGENZA
- 10 N.2 SALE MAGNETE
- 11 N.2 SISTEMI RAFFREDDAMENTO-CRIOGENI

La Giunta ha segnalato altresì che, al fine di adeguare i predetti impianti ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 "*Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica*" (come da relazioni della Fismeco S.r.l. di Roma - Esperto qualificato di Risonanza Magnetica su incarico dell'Ateneo - **All.02 e**

03 a scopo istruttorio), necessita della fornitura ed installazione dello *sgancio elettrico e del pulsante di attivazione dell'areazione di emergenza in sala magnete e di un termo igrometro in sala tecnica* sia per il tomografo Philips Intera 1,5T Achieva Nova Dual e sia per il tomografo Ingenia SmartPath to dStream for XR and 3,0T.

Ha altresì dettagliato i requisiti minimi che l'operatore economico dovrà dimostrare e garantire riepilogati nel Documento tecnico a firma del Prof. Mauro Gianni PERRUCCI (**All.04 a scopo istruttorio**).

Ciò premesso la Giunta del Centro ITAB ha evidenziato che:

- a) il tomografo Intera 1,5T Achieva Nova Dual e il tomografo Ingenia SmartPath to dStream for XR and 3,0T fanno parte del parco strumenti di alto profilo dell'Ateneo; occorre pertanto assicurare la costante manutenzione al fine di proteggere l'investimento effettuato con l'acquisizione della strumentazione;
- b) gli impianti di Risonanza Magnetica, per i loro campi di impiego nell'ambito dell'attività clinica e di ricerca sono intensivamente utilizzati sia nell'ambito delle attività della Convenzione tra l'Ateneo e l'ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti, nonché dai ricercatori dell'Università e pertanto sono di critica importanza per la prosecuzione ed il completamento dei numerosi progetti di ricerca (anche livello internazionale) in corso presso il Centro ITAB e presso il Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche;
- c) la manutenzione degli apparecchi di Risonanza Magnetica Philips *Intera 1,5T Achieva Nova Dual e Ingenia SmartPath to dStream for XR and 3,0T* è essenziale e indispensabile per la funzionalità degli impianti stessi, al fine di mantenere il livello ottimale delle prestazioni costanti ed aggiornate nel tempo e quindi ridurre al minimo possibile i tempi di fermo macchina e i disagi per gli utenti;
- d) il D.Lgs. 46/97 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici), modificato dal D.Lgs. 95/98, così come il DM relativo alla *Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND)* – (modificato dal DM 13.03.2018) comprende le apparecchiature elettromedicali, gli impianti e le attrezzature sanitarie che devono essere adeguatamente mantenuti con efficienza in relazione anche alla sicurezza, alla salute dei pazienti, degli utilizzatori e di terzi, in modo tale da non alterare le caratteristiche iniziali e le prestazioni strumentali nel corso d'uso dei dispositivi stessi;
- e) il D.Lgs. 81/08 per la sicurezza nei luoghi di lavoro disciplina - al titolo III relativo all'uso delle attrezzature di lavoro (e, quindi, anche per le apparecchiature elettromedicali e le attrezzature sanitarie), e in particolare all'art.71 *Obblighi del datore di lavoro* - l'obbligo, per il datore di lavoro, di una idonea manutenzione, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di installazione in conformità alle istruzioni del fabbricante e con verifiche periodiche secondo modalità e procedure tecniche che seguono il regime giuridico previsto in obbligo di legge o in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio dal fabbricante;
- f) gli impianti di ventilazione all'interno delle sale di Risonanza Magnetica non sono solo ad uso esclusivo del condizionamento dell'aria dell'ambiente, ma rappresentano un dispositivo di sicurezza in caso di condizioni di emergenza;
- g) la verifica degli impianti di ventilazione nelle sale di Risonanza Magnetica Philips dei tomografi Achieva 1,5T e Ingenia 3T è soggetta anche al controllo ai fini del rilascio per il Centro ITAB della *Certificazione di sistema di gestione con riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2008 – Sistemi di gestione per la qualità*.

Il Rettore fa presente che la Giunta Esecutiva ha preso in esame oltre alla relazione del Prof. Mauro Gianni PERRUCCI (**cfr. All.04 a scopo istruttorio**) in qualità di esperto tecnico circa l'utilizzo dei tomografi, anche quella del Prof. Massimo CAULO (**All.05 a scopo istruttorio**)

primario dell'U.O. di Radiologia, Medico Radiologo Responsabile della Sicurezza Clinica e dell'Efficacia Diagnostica dell'Apparecchiatura RM nonché Medico Responsabile della Prestazione Diagnostica circa le caratteristiche tecniche delle strumentazioni oggetto di manutenzione.

Fa rilevare il Rettore come, allo stato, l'unica impresa conosciuta che possieda le competenze tecniche necessarie ad una corretta manutenzione è l'impresa costruttrice Philips S.p.A.. Infatti, i due sistemi di risonanza magnetica sono apparecchiature di riferimento nella diagnostica per immagini RM sia per l'uso clinico sia per quello scientifico e, quindi, dispositivi medicali che devono essere sottoposti a manutenzioni che conservino le certificazioni rilasciate dalla casa madre produttrice affinché possano operare nelle migliori condizioni tecniche, nel pieno rispetto della normativa in vigore in conformità alle specifiche tecniche del prodotto fissate dal costruttore e sulla base delle procedure operative certificate in conformità al sistema di qualità aziendale che assicurano gli standard di sicurezza per il paziente; inoltre per effettuare gli interventi di manutenzioni sia preventiva sia correttiva i tecnici chiamati ad operare devono conoscere in modo approfondito i due sistemi di risonanza magnetica, poter accedere al software di gestione con nome utente e password del servizio di manutenzione conosciuti solo dal produttore del dispositivo ed utilizzare i software installati sui sistemi che permettono di effettuare le dovute misurazioni, test e calibrazioni.

Ancora: un eventuale intervento di soggetti non appartenenti alla Philips sui sistemi avverrebbe solo con la manomissione o la rimozione delle barriere di sicurezza poste per impedire accessi all'interno del dispositivo e dell'apparecchiatura medica non autorizzati e, quindi, in attuazione di sequenze operative diverse da quelle previste e/o autorizzate dalla casa produttrice.

Tale intervento potrebbe comportare l'usura, la rottura o il guasto di componenti, da sostituire con nuovi componenti originali, gli unici che permettono di mantenere gli standard attuali di conformità e certificazione; fornitura che può essere garantita solo dal produttore.

Si aggiunge che le manutenzioni evolutive possono comprendere aggiornamenti software e hardware dei sistemi i tecnici; l'intervento deve essere effettuato da tecnici con indispensabili competenze acquisite con training continui ed aggiornati con la casa produttrice Philips.

Da ultimo, relativamente agli impianti di ventilazione, il ricorso alla Philips S.p.A. fino ad oggi è avvenuto in considerazione del fatto che la Philips medesima conosce gli esatti parametri di configurazione dei due sistemi Achieva 1,5 Tesla e Ingenia 3 Tesla in uno con i necessari flussi di aria utilizzati; ciò garantisce il corretto funzionamento dei due sistemi; inoltre l'intervento avviene in concomitanza delle manutenzioni di casa madre Philips evitando ulteriori perdite di giorni di lavoro adibiti agli esami clinici.

Da ciò si evince come il ricorso ad eventuali altre imprese che non siano in possesso di software, hardware e know how potrebbe comportare incompatibilità o difficoltà tecniche, compromettendo sia la funzionalità dei tomografi e sia il corretto funzionamento delle attrezzature.

Si apre ampia discussione sul punto nel corso della quale prende la parola il Dott. Aurelio Laino, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale ribadito il dettato dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici raccomanda per il futuro di ricorrere allo strumento della proroga prima della scadenza del contratto e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Il Rettore riferisce che incaricherà gli uffici competenti di redigere uno scadenziario dei contratti in essere al fine di avviare per tempo le procedure di individuazione del contraente.

Terminata l'illustrazione, il Rettore sottopone la questione al

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

il quale

DATO ATTO di quanto esposto e riferito in narrativa;

RICHIAMATO il D. L.vo n.81/08, testo unico in materia di sicurezza sul lavoro che prevede:

- all'art.15, comma 1 lett. z) che *“Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: ... la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti”*;
- all'art.70 (Requisiti di sicurezza) comma 1 che *“le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto”*;
- all'art.71 comma 4 lett.a) n.2 che *“il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: ... oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 ...”*;

RICHIAMATE le disposizioni legislative regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, nel caso specifico, sono rappresentate dalla sola direttiva 93/42 CEE;

RICHIAMATO il D. L.vo n.46/97 di attuazione della direttiva 93/42 CEE riguardante i dispositivi medici, che prevede:

- all'art.3: *“i dispositivi possono essere ... messi in servizio unicamente se sono oggetto di un'adeguata manutenzione ...”*;
- all'allegato 1, paragrafo 1: *“i dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione, se avviene alle condizioni e per gli usi previsti, non comprometta lo stato clinico o la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi ...”*;
- al punto 1.1 dell'allegato X: *“... la valutazione degli effetti collaterali e dell'accettabilità del rapporto rischi/benefici di cui al punto 6 dell'allegato I devono basarsi, in linea di principio, su dati clinici. La valutazione di tali dati, di seguito denominata «valutazione clinica», che tiene conto - ove necessario - delle eventuali norme armonizzate pertinenti, deve seguire una procedura definita e metodologicamente valida fondata alternativamente su:1.1-quater. La valutazione clinica e la relativa documentazione sono attivamente aggiornati con dati derivanti dalla sorveglianza postvendita...”*;

RICHIAMATA la norma CEI EN 62353 (CEI 62-148:2015) *“Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali”* che prevede che le attività di manutenzione, ispezione, assistenza e riparazione effettuate secondo le istruzioni del fabbricante mantengono la conformità alla Norma utilizzata per la progettazione dell'apparecchiatura. In caso contrario, la conformità alle prescrizioni applicabili dovrebbe essere valutata e verificata prima di effettuare le prove indicate nella presente Norma;

RICHIAMATA la Raccomandazione n.9/Settembre 2008 del Ministero della Salute per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali, che ricorda come sia assolutamente imprescindibile che la manutenzione delle apparecchiature sia gestita in modo corretto ed efficace;

PRESO ATTO che, in particolare secondo quanto richiamato dal D. L.vo 46/97:

- il fabbricante è chiamato ad assumersi la responsabilità di definire come e con quale frequenza il dispositivo deve essere sottoposto a manutenzione preventiva e in particolare, tramite una sorveglianza post-vendita, deve valutare gli effetti collaterali e l'accettabilità del rapporto rischi/benefici;
- l'utilizzatore e per lui il manutentore sono chiamati a seguire le istruzioni del fabbricante;

CONSIDERATO che il Centro ITAB ha necessità di acquisire un servizio di manutenzione corretto ed efficace del tipo fullrisk per tutti i suddetti dispositivi medici in un lotto unico e inseparabile;

CONSIDERATO che con D.R. n.414/2020 del 6.3.2020 prot.n.16569 è stata prorogata l'efficacia del citato contratto di manutenzione con la PHILIPS S.p.A. al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico per le prestazioni sanitarie di "Risonanza magnetica", il tutto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente;

PRESO ATTO che l'unica impresa conosciuta, che possiede le competenze tecniche necessarie ad una corretta manutenzione, è l'impresa costruttrice Philips S.p.A.;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio di manutenzione al costruttore o a impresa espressamente delegata trova ragione nell'opportunità di far permanere i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici, come indicato nell'allegato I della Direttiva CEE 93/42, dove la scelta di un altro fornitore comporterebbe notevole difficoltà tecniche che non garantirebbero l'ottimale e complessiva funzionalità delle apparecchiature elettromedicali/ dispositivi medici;

RILEVATO che l'operato di soggetti non abilitati ad intervenire in manutenzione sulle macchine potrebbe causare danni alle medesime e senz'altro comprometterne la giusta funzionalità in termini sia funzionali sia normativi;

RICHIAMATO l'art. 63 *"Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"* commi 1 e 2 lett.b punto 2 e 3 del D.Lgs.50/2016 che prevede:

- comma 1: *"Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti."*
 - comma 2: *"Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata";*
 - lettera b) *"quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:*
 - 2) *la concorrenza è assente per motivi tecnici;*
 - 3) *la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.*
- Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto!";*

RICHIAMATA la Delibera n.294 del 22 marzo 2017 dell'autorità Nazionale Anticorruzione: *“Il Consiglio ritiene ... che: spetta alla stazione appaltante verificare rigorosamente, da un punto di vista tecnico ed economico, la mancanza di soluzioni alternative ragionevoli che possa giustificare l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, e di darne conto nella determina o delibera a contrarre.”;*

CONSIDERATO che:

- secondo quanto riportato nelle *“Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”* -Linee Guida n.8 ANAC)- *“Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all'evidenza pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse.”*
- ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b.2. è possibile effettuare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara *“qualora, per ragioni di natura tecnica il contratto possa essere affidato ad un operatore economico determinato”;*
- secondo le citate linee guida *“... la stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell'home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni ovvero scegliendo altre forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato e la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa. L'avviso indica il fabbisogno che la stazione appaltante intende soddisfare, gli strumenti che quest'ultima ha individuato per farvi fronte e i costi attesi, la richiesta di indicare eventuali soluzioni alternative, la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando. La stazione appaltante, inoltre, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiederle nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.”*

DELIBERA

1. per tutte le motivazioni di cui in premessa che qui devono intendersi trascritte per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di ratificare il D.R. n.414/2020 del 6.3.2020 prot. n.16569 che ha prorogato l'efficacia del contratto di manutenzione con la PHILIPS S.p.A. al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico per le prestazioni sanitarie di “Risonanza magnetica”, il tutto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente;
3. di autorizzare l'Avviso Esplorativo per la manifestazione di interesse e la verifica di unicità del fornitore e del prodotto con esperimento di procedura negoziata per l'acquisto (ex art.63 comma 2 lett. b) punti 2 e 3, del D. L.vo n.50 del 2016); il tutto per accertare che l'unico operatore economico con le capacità scientifiche e tecniche necessarie per il servi-

zio di manutenzione ed assistenza tecnica delle strumentazioni sopra elencate ed installate presso il Centro ITAB, in conformità alla direttiva 93/42/CE recepita dal D. L.vo n.46/97 e alla raccomandazione n.9 del 2009 del Ministero della Salute, è il costruttore o un suo delegato; manda al RUP di cui al punto 4) che segue di corredare l'avviso esplorativo dei documenti previsti dalla normativa, ovvero Allegato Tecnico, Relazione del RUP, Manifestazione di interesse ed Autocertificazione

4. di nominare RUP Antonio D'ANTONIO, Responsabile della Divisione Affari Legali, affinché avvii il procedimento con la sottoscrizione dell'Avviso Esplorativo corredato dal Documento tecnico e dalla Relazione del RUP medesimo per la verifica dell'unicità del fornitore e del prodotto e la loro pubblicazione (a) sul profilo dell'Ateneo, (b) sul sito informatico dell'Osservatorio dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture (MIT);
5. di autorizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex art.63 comma 2 lett. b) punti 2 e 3, D. L.vo n.50/2016, in capo all'unico fornitore PHILIPS S.p.A.;
6. che qualora non vi saranno altri operatori economici oltre alla società PHILIPS S.p.A. per l'acquisizione del citato servizio di manutenzione dei due impianti di Risonanza Magnetica in dotazione presso l'ITAB, l'ITAB medesimo sarà autorizzato ad effettuare una trattativa diretta con la PHILIPS S.p.A. stessa per un complessivo costo di € 720.000,00 oltre IVA;
7. di nominare, nel caso della trattativa diretta di cui al punto 6), RUP per la fornitura *de qua* il Prof. Mauro Gianni PERRUCCI;
8. che la spesa per l'acquisizione del servizio di manutenzione di cui al punto 5), per un importo stimato pari ad € 720.000,00 + IVA troverà copertura sui fondi del Centro ITAB contabilità Amministrazione Centrale voce COAN 08310716 (manutenzione ordinaria e riparazione impianti);
9. di autorizzare il RSPP dell'Ateneo alla redazione dell'eventuale D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi del D. L.vo n.81/08; eventuali oneri previsti per la sicurezza -se dovuti- graveranno a carico dei citati fondi del Centro ITAB.

Delibera immediatamente esecutiva

Allegati a scopo istruttorio:

All.00 Delibera della Giunta Esecutiva del Centro ITAB del 26.11.2019

All.01 D.R. 414-2020 prot.n.16569 del 6.3.2020

All.02 ITAB PROT. 18 relazioni FISMECO

All.03 Documento tecnico

All.04 ITAB PROT. 18 relazione PERRUCCI

All.05 ITAB PROT. 18 relazione CAULO

All.06 Avviso esplorativo

All.07 Allegato A Modello manifestazione di interesse